



IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELL'AUTORITÀ PORTUALE DI NAPOLI

VISTA: la legge 28 gennaio 1994 n. 84, e le successive modifiche ed integrazioni;

VISTO: il D.P.R. 06.04.1994 avente ad oggetto l'individuazione della circoscrizione territoriale di competenza dell'Autorità Portuale di Napoli;

VISTO: il D.M. 359 del 30.10.15 di nomina del Commissario Straordinario dell'Autorità Portuale di Napoli;

VISTA: l'art. 2 punto b) dell'ordinanza AP n. 13/2013 con il quale si vietava la sosta degli autoveicoli nel piazzale antistante la Stazione Marittima ad eccezione dei bus turistici e dei veicoli trasportanti disabili

VISTO: l'art. 3 dell'ordinanza n.13/2013, con cui si abrogava l'ord. 4/2011 relativa alla disciplina della sosta per i veicoli appartenenti al personale di Polizia di Stato e Guardia di Finanza in servizio presso la Stazione Marittima;

PRESO ATTO che l'area attualmente destinata alla sosta per i veicoli appartenenti al personale di Polizia di Stato e Guardia di Finanza in servizio presso la Stazione Marittima individuata come area L della allegata planimetria, risulta di capienza non sufficiente in relazione alla numerosità degli operatori delle suddette FF.OO. che prestano servizio alla Stazione Marittima;

RITENUTO necessario apportare una modifica alla destinazione funzionale del Piazzale, prevedendo il ripristino delle aree di sosta per PS e GDF individuate dall'ord. n. 4/11 e la rimodulazione della sosta nell'area "L" del piazzale Angioino, già precedentemente disciplinata dall'art.1 punto 2 dell'ord. 13/2015;

VISTI gli artt. n.6 lett. a) e n.8 comma 3 lett. h) della L.84/94;

ORDINA

Art .1

L'art.2, punto b dell'ordinanza n.13/2013 è così modificato:

b) la sosta di autoveicoli e motocicli sull'intero piazzale della Stazione Marittima è vietata ad eccezione di :

- pullman turistici in presenza di navi da crociera agli ormeggi della Stazione Marittima, così come disciplinato dall'art.2 dell'ordinanza A.P n. 12 del 31.08.12;



AUTORITA' PORTUALE DI NAPOLI

ORDINANZA N. 1 /2016

- pullman turistici in presenza di navi da crociera agli ormeggi della Stazione Marittima, così come disciplinato dall'art.2 dell'ordinanza A.P n. 12 del 31.08.12;
- auto appartenenti o con a bordo persone diversamente abili, munite dell'apposito contrassegno identificativo, per il tempo necessario al disbrigo di pratiche presso la Stazione Marittima.
- autovetture del personale della Polizia di Stato in servizio presso la Stazione Marittima per un totale di 3 posti sul lato ovest del piazzale antistante.
- autovetture del personale del Ufficio del Veterinario di Porto in servizio presso la Stazione Marittima per un totale di 3 posti sul lato ovest del piazzale antistante.
- autovetture del personale della Guardia di Finanza in servizio presso la Stazione Marittima per un totale di 15 posti sui lati nord ed est del piazzale antistante.

Art. 2

L'art.1 punto 2 dell'ord.13/2015 è così modificato:

2. Zona "L"(come risultante da planimetria allegata): area riservata alla sosta dei veicoli appartenenti al personale di Capitaneria di Porto, Autorità Portuale, Carabinieri, Agenzia delle Dogane in servizio presso la Stazione Marittima. L'accesso e la sosta nella predetta area verrà disciplinato dagli Enti/Comandi delle FF.OO. suddetti, presenti presso la Stazione Marittima. La predetta disposizione può essere revocata e/o sospesa qualora per esigenze operative l'area dovesse essere asservita ad altri scopi.

Art. 3

I contravventori alla presente ordinanza, oltre a rispondere in sede civile per danni alle persone od alle cose che possano derivare dallo svolgimento di attività in contrasto con la presente ordinanza, saranno ritenuti responsabili, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, della violazione dell'art. 1174 del codice della navigazione.

Art. 4

E' fatto obbligo a chiunque spetta di osservare e far osservare le disposizioni contenute nella presente ordinanza che entra in vigore con decorrenza immediata.

Napoli, li 15 FEB. 2016

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
C.A. (CP) Antonio BASILE